



COMUNE DI AUGUSTA

Disposizioni operative per la gestione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato nella frazione di Brucoli

Articolo 1

Z.T.L. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE

1. La zona a traffico limitato a cui si riferiscono le presenti indicazioni operative interessano le seguenti vie della frazione di Brucoli e precisamente: via Libertà, via Castello, via Nuova, via Augusta e via Adonai, come riportato nell'allegata planimetria e come stabilito dalla delibera di G.M. n. 91 del 31/03/2022 e salvo ulteriori integrazioni di vie secondo successive deliberazioni della Giunta Municipale. Le restanti vie del Borgo Marinaro sono escluse dalla Z.T.L., pertanto sulle medesime strade non vige la stessa limitazione al traffico prevista per le suddette aree eccezion fatta per le vie che, per essere raggiunte, necessita transitare esclusivamente da una delle vie sopra citate.
2. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio dei permessi, si intendono inclusi nella zona a traffico limitato gli edifici delle strade che ricadono verso l'interno delle stesse vie.

Articolo 2

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

1. L'accesso alla zona a traffico limitato è consentito ai velocipedi, ai mezzi di soccorso in servizio urgente di emergenza e ai veicoli all'uopo autorizzati come definito dall'articolo 5.

Articolo 3

CONDIZIONI DI ACCESSO



1. Per l'accesso alla zona a traffico limitato di cui all'articolo 1, le giornate e gli orari dell'attivazione della zona a traffico limitato con rilevazione automatica delle infrazioni sono disciplinati dai provvedimenti amministrativi posti in essere dal Comune di Augusta per tramite degli organi preposti e mediante segnaletica verticale posta all'ingresso dei varchi. I provvedimenti amministrativi, verranno pubblicati all'albo pretorio e nel portale web della ZTL di Brucoli tramite link nella home page del Comune di Augusta.
1. Eventuali eccezioni di breve durata saranno disciplinate con appositi provvedimenti dirigenziali.
2. L'ingresso all'interno della zona a traffico limitato è controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe in white-list, individua immediatamente i veicoli non autorizzati da sanzionare.
3. La validazione e successiva notifica delle contravvenzioni è di competenza del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 4

MODALITA' DI ACCESSO

1. Per accedere alla zona a traffico limitato è necessario essere dotati di apposito permesso (dematerializzato) di transito da richiedere on line su apposita piattaforma web reperibile sul sito internet del Comune di Augusta.
2. Il rilascio dei permessi o l'eventuale inserimento dei veicoli autorizzati in white-list è effettuato dalla Polizia Municipale, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.
3. Il rilascio dei permessi è gratuito. Ogni permesso di accesso è legato ad una sola targa/veicolo.
4. Per determinate e particolari categorie di veicoli autorizzati all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è previsto il rilascio di permessi, ma l'inserimento in apposita white list.
5. I veicoli non autorizzati sono segnalati dal sistema telematico di controllo al Comando di Polizia Municipale che provvederà al sanzionamento.
6. I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano, entro le 48 ore successive al passaggio, all'indirizzo mail: ztlbrucoli@comunediaugusta.it o accedendo alla piattaforma web predisposta, apposito Modulo Avvenuto Transito con allegata documentazione giustificativa allo scopo di regolarizzare l'ingresso all'interno delle aree. L'ufficio preposto, verificata la sussistenza del valido motivo di accesso, provvederà a regolarizzare il passaggio, per evitare la contravvenzione, dandone per mail riscontro all'interessato. In caso di mancata giustificazione o di presentazione del modulo oltre le 48 ore successive al passaggio è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

Articolo 5

CASISTICA DELLE DEROGHE

1. L'accesso alla zona a traffico limitato è consentito ai veicoli degli aventi diritto, secondo la disciplina prevista dalle presenti disposizioni:
 - a. Residenti;
 - b. Dimoranti stagionali;
 - c. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - d. Possessori di immobili adibiti a rimessa di veicoli;
 - e. Forze di Polizia nazionali e locali, Vigili del fuoco, Protezione Civile, servizi di Pubblica Utilità;
 - f. Ambulanze private a servizio dei cittadini e Taxi;
 - g. Veicoli a servizio di soggetti pubblici istituzionali quali: Prefetto, Questore, Sindaco, Arcivescovo;
 - h. Medici;
 - i. Autoveicoli attività socio assistenziali;
 - j. Veicoli a trazione elettrica e ibride;
 - i. Attività produttive;
 - l. Velocipedi;
 - m. Veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;
 - n. Veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità da poter essere assimilati ai velocipedi;
 - o. Altri casi

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI AUGUSTA' and 'PUBBLICA AMMINISTRAZIONE' around the perimeter. The signature is a cursive script.

Articolo 6

RESIDENTI

1. Le persone fisiche hanno titolo al permesso di accesso alle seguenti condizioni:
 - il cittadino deve avere residenza anagrafica nella zona a traffico limitato, oppure, se appartiene a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dimorare abitualmente senza avervi residenza;
 - il veicolo deve essere:
 - a. di proprietà del residente;
 - b. a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in fringe benefit al residente;
 - c. in leasing, con patto di riservato dominio;
 - d. in locazione, con facoltà di acquisto;
 - e. in usufrutto;Le condizioni di cui alle lettere c, d ed e devono essere regolarmente trascritte sui documenti del veicolo).
2. I cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Augusta, possono richiedere il permesso. Gli utenti la cui pratica di iscrizione anagrafica sia stata respinta a seguito di accertamento negativo perdono il beneficio al permesso di accesso all'interno dell'area.
3. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta di permesso con autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio di competenza. Nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del permesso lo stesso viene automaticamente cancellato nel sistema elettronico di controllo.

Articolo 7

DIMORANTI

1. I cittadini che dimorano nella zona a traffico limitato, senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato d'uso regolarmente registrati hanno diritto a due permessi di accesso.

Articolo 8

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE

1. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con sede all'interno della zona a traffico limitato, allo scopo di agevolare le operazioni di carico e scarico dei bagagli dei clienti nei giorni di arrivo e di partenza, possono richiedere sull'apposita piattaforma web il permesso per le targhe dei veicoli dei clienti interessati, allo scopo di consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Il permesso avrà durata temporanea e comunque non superiore a 12 h dall'emissione.
2. Ogni struttura ricettiva può richiedere un numero di permessi non superiore al numero di camere in esercizio.

Articolo 9

IMMOBILI ADIBITI A RIMESSA DI VEICOLI

1. A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile adibito a rimessa di veicoli all'interno della zona a traffico limitato, può essere rilasciato un permesso ai veicoli interessati.



Articolo 10

AUTOMEZZI FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Le Forze di Polizia nazionali e locali e i Vigili del Fuoco che transitano all'interno della Zona a Traffico Limitato con mezzi non facilmente riconducibili ad auto di servizio (auto civette) devono comunicare il passaggio, per motivi di servizio, senza limiti di tempo.
2. La Protezione Civile e gli Enti locali devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio per i quali si chiede l'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo della white list.
3. Possono essere accordati pass di transito anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali è strettamente necessario l'accesso nella zona a traffico limitato.

Articolo 11

AUTORITA' E SOGGETTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

1. E' possibile il rilascio di permessi di accesso sui veicoli utilizzati nell'esercizio delle proprie funzioni, ad Autorità, Alti Funzionari e Amministratori, quali: Prefetto, Questore, Sindaco, Arcivescovo.

Articolo 12

MEDICI

1. Nei casi di urgenza e durante lo svolgimento del proprio lavoro, tutti i medici possono accedere nella zona a traffico limitato senza preventiva autorizzazione, trasmettendo apposito modulo di Avvenuto Transito con la documentazione giustificativa, entro le 48 ore successive all'accesso, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 6.

Articolo 13

TAXI

1. Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Augusta, l'inserimento dei dati nella white list del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.



Articolo 14

AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad entrare nella zona a traffico limitato; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

Articolo 15

AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

1. I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso alla zona a traffico limitato devono richiedere on line apposito permesso segnalando la targa del veicolo usato, il numero del contrassegno invalidi in loro possesso ed il Comune che lo ha rilasciato, in modo da consentire l'inserimento dei dati e la conseguente validazione del veicolo nella white list.

2. In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, con congruo anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.

Articolo 16

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Dietro presentazione di idonea certificazione medica, è possibile riconoscere un permesso di transito ad uso delle persone che si recano nella sola zona a traffico limitato per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e invalidi.
2. La richiesta deve essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il permesso.

Articolo 17

VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDE - CAR SHARING

1. I possessori di veicoli a trazione esclusivamente elettrica e/o ibride possono ottenere il permesso di transito nella sola zona a traffico limitato presentando apposita domanda e trasmettendo i documenti del veicolo.
2. Le aziende che forniscono servizi di car sharing possono presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I veicoli saranno autorizzati a transitare all'interno della zona a traffico limitato. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita white list.

Articolo 18

AUTOVEICOLI DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. I titolari di attività produttive regolarmente svolte che hanno necessità di accesso alla zona a traffico limitato devono richiedere on line apposito permesso segnalando la targa del veicolo usato che può essere del titolare e/o del collaboratore familiare e/o del dipendente, in modo da consentire l'inserimento dei dati e la conseguente validazione del veicolo nella white list per un massimo di tre veicoli.

Articolo 19

ALTRI CASI

1. L'amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito nelle presenti disposizioni, a giudizio del Dirigente del Servizio.
2. Nel caso di cerimonie religiose, traslochi ed altro, possono essere rilasciati permessi temporanei di accesso, previa presentazione di specifica richiesta da effettuare all'interno del portale web predisposto all'interno della home page del comune di Augusta, allegando la relativa documentazione giustificativa. Tali richieste devono essere inoltrate con congruo anticipo e comunque entro i due giorni lavorativi antecedenti.
3. E' possibile accedere nella zona a traffico limitato senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 48 ore dall'accesso, l'interessato deve trasmettere idonea documentazione giustificativa secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 6.

Articolo 20

MODALITA' DI RILASCIO DEI PERMESSI

1. Per il rilascio dei permessi gli aventi diritto, così come indicato nell'articolo 4, devono presentare

apposita istanza, attraverso il portale telematico reperibile sul sito internet messo a disposizione dal Comune di Augusta all'interno della sua home page, secondo le modalità e le prescrizioni in esso previste.

Articolo 21

VALIDITA' DEI PERMESSI

1. Per i residenti, la validità del permesso è stabilita in 3 anni dalla data del rilascio. la validità del permesso al transito nella ZTL, essendo strettamente legata al diritto soggettivo del beneficiario, decade automaticamente anche prima dei tre anni qualora venisse accertato d'ufficio il venir meno del presupposto che ha legittimato il rilascio del permesso e cioè in caso di cambio di residenza in luogo esterno alla perimetrazione della ZTL.
2. Per i non residenti la validità del permesso scade al massimo entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'aveute diritto ne fa richiesta.
3. Per i veicoli al servizio delle persone invalide non residenti, la durata del permesso è limitata al periodo in cui si ha necessità di accedere all'interno dell'area interessata come da documentazione giustificativa prodotta.
4. Tutti gli altri permessi temporanei scadono nel termine indicato visualizzabile all'interno del portale telematico all'atto dell'emissione.
5. La validità del permesso decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.
6. In ogni caso la società incaricata della gestione dei varchi elettronici può procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza degli stessi, provvede alla disabilitazione del permesso di accesso, previa comunicazione al titolare e, nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, si riserva di informare l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 22

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI



1. Gli uffici del Comando di Polizia Municipale preposti al rilascio dei permessi provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione della zona a traffico limitato, da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale.
3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari o casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta ad intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Municipale.